

DELIBERA N.73/25/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TVP ITALY S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
IN AMBITO LOCALE “VERA TV – LCN 11”) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA
DELIBERA AGCOM N. 538/01/CSP**

(CONTESTAZIONE CRC MARCHE N. 1/2025 – PROC. N. 11/25/FB)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 luglio 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante “*Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva*”, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale n. 8 del 27 marzo 2001, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. MARCHE;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’*Accordo Quadro 2023* tra l’Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Autorità delega al CO.RE.COM. MARCHE l’esercizio delle funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso il monitoraggio, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento della fase istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura (...)*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Marche, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva ad esso delegate

dall’Autorità, dopo aver sottoposto a monitoraggio le trasmissioni dell’emittente “*Vera Tv*”, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio e, con atto Contestazione n. 1/2025 (deliberazione n. 8 del 25 marzo 2025), notificato in data 31 marzo 2025, ha contestato alla società TVP Italy S.r.l., titolare di detta emittente, la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 3, co. 2, dell’allegato A) alla Delibera n. 538/01/CSP, per aver trasmesso in sovrapposizione nel corso del programma “*Il Carnevale di Ascoli*” andato in onda il 2 marzo 2025 a partire dalle ore 16:03, negli orari specificamente indicati nell’atto di contestazione, contenuti pubblicitari senza apposizione della prevista scritta “*pubblicità*”.

2. Deduzioni della società

La società TVP Italy S.r.l., a seguito della notifica del citato atto di Contestazione n. 1/2025, con nota del 18 aprile 2025 (protocollo CRC Marche n. 125), ha chiesto l’archiviazione del procedimento rappresentando quanto segue:

- la trasmissione oggetto di contestazione non è stata realizzata da “*Vera TV*”, né da alcuna società ad essa collegata; la diretta è stata interamente curata e prodotta dall’associazione “*Il Carnevale di Ascoli Piceno*”, comitato organizzatore dell’evento, che ha affidato la gestione tecnica alla società esterna Xentek e ha poi fornito la trasmissione già confezionata all’emittente;

- la trasmissione è stata diffusa da “*Vera TV*” con finalità di pubblico servizio, per consentire a tutta la cittadinanza di fruire dell’evento, senza alcun ritorno economico per l’emittente che, anzi, ha sacrificato quattro ore di normale programmazione;

- le sovrapposizioni mostrate nel corso della diretta sono costituite da una sorta di infografica con il logo di diverse associazioni e operatori che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa senza alcun riferimento all’identificazione degli stessi. Nello specifico non vengono riportati numeri di telefono, siti web, prodotti o indirizzi né le immagini che appaiono in sovrapposizione possono configurare una comunicazione commerciale in quanto non risultano finalizzate a stimolare l’acquisto da parte dei consumatori; nel corso delle trasmissioni oggetto di contestazione non sono presentate offerte o slogan promozionali e molti dei marchi comparsi non hanno un rapporto diretto con il consumatore finale in quanto non si rivolgono al commercio al dettaglio; non viene inoltre menzionato il genere di attività svolta dai soggetti che compaiono né la natura dei servizi eventualmente erogati e molti dei marchi apparsi in sovrapposizione non commercializzano alcun prodotto, risultando quindi priva di fondamento qualsiasi ipotesi di una finalità promozionale. In conclusione, le sovrapposizioni si limitano a segnalare la presenza di enti o aziende che hanno sostenuto il Carnevale di Ascoli, patrocinandolo o contribuendo in altro modo all’organizzazione della manifestazione ed in tal senso il loro ruolo è assimilabile a quello di sponsor culturali o istituzionali, come spesso avviene in manifestazioni pubbliche o rievocazioni tradizionali;

- come confermato anche dal Comune di Ascoli Piceno con l’allegato documento firmato dalla dirigente di settore, la società TVP Italy S.r.l. non ha ricevuto alcun compenso economico, né per la messa in onda della diretta né per la trasmissione di eventuali messaggi presenti nel segnale ricevuto. L’emittente ha operato in totale assenza di accordi commerciali con le parti coinvolte. Tale circostanza è pienamente rilevante, considerato che in mancanza

di un corrispettivo e di un'intenzione promozionale, non può configurarsi una comunicazione pubblicitaria in senso proprio. L'intero servizio è stato offerto gratuitamente, rinunciando a quattro ore di normale programmazione. La trasmissione aveva finalità esclusivamente informativa e di interesse pubblico, e ha permesso a migliaia di cittadini di seguire da casa una manifestazione popolare di grande valore culturale e identitario;

- l'emittente non gode di floride condizioni economiche; i bilanci degli ultimi esercizi dimostrano una gestione equilibrata ma fragile (in perdita di 79 euro per l'anno 2024), tenuta in piedi attraverso azioni di contenimento dei costi e riorganizzazione interna. L'editore ha evitato tagli al personale solo grazie a interventi strutturali, ma una sanzione pecuniaria, in questa fase, potrebbe compromettere seriamente l'equilibrio aziendale e la capacità di continuare a garantire informazione pluralista e servizi pubblici locali;

Il CO.RE.COM. Marche, considerate le circostanze evidenziate nelle citate memorie difensive e valutato il contenuto della documentazione prodotta dalla società TVP Italy S.r.l., ha trasmesso gli atti all'Autorità (nota prot. n. 135264 del 30 maggio 2025) proponendo, con deliberazione n. 12 del 29 maggio 2025, l'archiviazione del procedimento.

3. Valutazioni dell'Autorità

Al riguardo non si ritiene accoglibile la proposta di formulata dal CO.RE.COM. Marche poiché, ad esito della visione delle registrazioni del programma oggetto di contestazione reso disponibile dal citato Comitato e della documentazione istruttoria versata in atti, si rileva quanto segue:

- nel corso della trasmissione "*Il Carnevale di Ascoli*" mandata in onda il 2 marzo 2025 compaiono sullo schermo in sovrimpressione, negli orari specificamente indicati nel citato atto Contestazione n. 1/2025, i marchi di talune aziende (ad esempio: BCC Banca del Piceno e Ascoli Reti Gas alle ore 16:28, Sabelli - la bottega di Mastro Archimede alle ore 16:15, Graziano Ricami alle ore 16:18) presentati in maniera tale da consentire una chiara identificazione del settore merceologico in cui le stesse operano e la natura dei beni o servizi dalle stesse commercializzati; nel caso della Ditta Parissi Enrico (comparsa del marchio alle ore 16:15) vengono inoltre indicati espressamente i servizi offerti (traslochi, deposito, montaggio arredi, noleggio elevatore) e il recapito telefonico cui rivolgersi;

- la circostanza addotta dall'emittente riguardo all'assenza di finalità promozionale delle immagini andate in onda, implica necessariamente una valutazione in ordine all'accertamento della natura di comunicazione commerciale audiovisiva. Nel caso di specie, nonostante la dichiarazione versata in atti attestante che la società TVP Italy S.r.l. non avrebbe conseguito alcun compenso dalla messa in onda della trasmissione, appare indubbia la natura pubblicitaria delle immagini che compaiono in sovrimpressione nel corso del programma, considerato che ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. oo) del D.Lgs. n. 208/2021, per "*comunicazione commerciale audiovisiva*" deve intendersi una immagine, inserita o di accompagnamento in un programma, destinata a promuovere, direttamente o indirettamente, i beni, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica dietro pagamento "*o altro compenso*", o a fini di autopromozione. Chiarito, dunque, che il corrispettivo del pagamento non costituisce l'unica forma di compenso atta a qualificare una comunicazione commerciale audiovisiva, va osservato che

nel caso di specie, pur in assenza della prova di un rapporto di committenza, si rilevano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che l'esibizione esplicita dei marchi delle aziende che avrebbero contribuito all'organizzazione del Carnevale di Ascoli, in quanto diretta a favorire la conoscenza dei beni e servizi dalle stesse offerti, sia da qualificarsi a tutti gli effetti come una comunicazione commerciale audiovisiva. La natura pubblicitaria della rappresentazione in esame trova conferma nei riferimenti espliciti alla denominazione, al logo, alla descrizione dei servizi e all'indicazione del numero telefonico delle ditte presentate che, in quanto collocati in sovrapposizione sul contenuto redazionale, non possono certamente considerarsi meramente casuali o occasionali, bensì frutto di una scelta condivisa tra le aziende che hanno beneficiato dell'esposizione mediatica e il produttore della trasmissione;

- pur assumendo la buona fede della società TVP Italy S.r.l. – che sostiene di non aver realizzato il programma oggetto di contestazione, bensì di essersi limitata a mandare in onda una trasmissione interamente curata e prodotta dal Comitato organizzatore del Carnevale di Ascoli Piceno – si osserva tuttavia che la circostanza addotta non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombando comunque sull'esercente l'attività radiotelevisiva, la responsabilità relativa all'assenza di controllo sul contenuto del programma trasmesso ed al conseguente mancato rispetto della normativa vigente in materia di comunicazioni commerciali audiovisive, che nel caso di specie prevede che queste ultime siano accompagnate dalla scritta "*pubblicità*". Considerata, infatti, la natura obiettiva dell'illecito (pubblicità televisiva non segnalata con la prescritta dicitura), la legge pone una presunzione di colpa a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa; la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 3, co. 2 della legge n. 689/1981, ricorre solo quando esso risulti, di fatto, inevitabile, ossia quando si riscontri il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). Tali circostanze esimenti della responsabilità non si ravvisano nel caso in esame, ove il mancato adempimento dell'obbligo si è verificato quale naturale conseguenza di una negligenza della società TVP Italy S.r.l., che avrebbe potuto evitare l'inadempienza operando i dovuti controlli preventivi sulla programmazione mandata in onda. Non risultando provata in atti un'ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere all'obbligo in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto dello stesso, si rileva dimostrata da parte della citata società TVP Italy S.r.l. la violazione delle disposizioni di cui all'art.3, co. 2, dell'allegato A) alla Delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 67, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 208/2021;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, co.2, dell'allegato A) alla Delibera n. 538/01/CSP nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società TVP Italy S.r.l. deve ritenersi di lieve gravità, considerato che la violazione riscontrata risulta limitata ad una sola trasmissione nella giornata del 2 marzo 2025.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2023, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 166.697,00 euro e un utile di esercizio;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società TVP Italy S.r.l., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale "*Vera TV*", con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), via Pasubio n. 10, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, co.2, dell'allegato A) alla

Delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del d.lgs. n. 208/2021.

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/1981 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 73/25/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT55X0100003245BE00000000VE per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 73/25/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella